



**COMUNE DI PISA**

Direzione Finanze Provveditorato Aziende

---

# **Nota integrativa al Bilancio di previsione 2020-2022**

---

**Allegato C**

## 1 Nota integrativa al bilancio

### 1.1 Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo consiliare, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso dei principi contabili generali ed applicati introdotti dalle "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/2011).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(...) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...)" (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del *principio n. 13 - Neutralità e imparzialità*);
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione (rispetto del *principio n. 14 - Pubblicità*);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del *principio n. 18 - Prevalenza della sostanza sulla forma*).

Si evidenzia infine che il D.Lgs. 118/2011, ed in particolare gli schemi del bilancio di previsione riportati nell'allegato 9, è stato oggetto di recenti modifiche ed integrazioni ad opera del D.M. 1 agosto 2019, entrato in vigore dal 23 agosto 2019 salvo che per quanto riguarda i prospetti di cui all'art. 6, comma 1, lett. v), la cui applicazione è rinviata al bilancio di previsione 2021-2023.

### 1.2 Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

Il bilancio di previsione, al pari degli allegati, è stato redatto secondo i principi contabili che garantiscono la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, che prendono in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata e di spesa ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del *principio n. 1 - Annualità*);
- il bilancio di questo Ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del *principio n. 2 - Unità*);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questo Comune, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (rispetto del *principio n. 3 - Universalità*);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni (rispetto del *principio n. 4 - Integrità*).

## 2 Eredità contabile del consuntivo precedente

### 2.1 Effetti della precedente gestione sul nuovo bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e spese. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito, compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, a consuntivo. Ma il risultato di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perchè va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di pre-consuntivo o di consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficitarietà strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

### 2.2 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadro sottostante riporta il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio chiuso e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui.

Partendo da questi dati e delle informazioni disponibili, si può affermare che il risultato del rendiconto, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distortivi tali da alterare il normale processo di programmazione delle previsioni di entrata e di spesa del nuovo bilancio.

L'Ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire ricorrendo, ove la situazione lo richiedesse, all'operazione di salvaguardia degli equilibri prevista dalla normativa.

Situazione finanziaria rendiconto Situazione al 31-12-2018		Composizione		Totale
		Residui	Competenza	
Fondo di cassa iniziale	(+)	62.340.280,03	-	62.340.280,03
Riscossioni	(+)	32.250.770,62	121.943.208,01	154.193.978,63
Pagamenti	(-)	26.106.747,48	115.350.598,66	141.457.346,14
Situazione contabile di cassa				75.076.912,52
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)			0,00
Fondo di cassa finale				<b>75.076.912,52</b>
Residui attivi	(+)	57.280.216,98	41.097.373,65	98.377.590,63
Residui passivi	(-)	10.809.155,44	35.993.326,95	46.802.482,39
Risultato contabile				<b>126.652.020,76</b>
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)			2.978.348,47
FPV per spese in conto capitale (FPV/U)	(-)			25.242.042,86
<b>Risultato effettivo</b>				<b>98.431.629,43</b>

### 2.3 Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazione i macro aggregati, la "ricchezza" complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività.

Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro.

Il patrimonio netto presenta un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una situazione di equilibrio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo Rendiconto della gestione disponibile (esercizio 2018).

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni disponibili, non richiede alcun intervento correttivo tale da alterare il processo di programmazione del nuovo bilancio.

Attivo	2018	Passivo	2018
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00	Fondo di dotazione	167.220.834,81
Immobilizzazioni immateriali	1.127.317,33	Riserve	425.763.226,34
Immobilizzazioni materiali	576.653.904,40	Risultato economico d'esercizio	1.323.470,41
Immobilizzazioni finanziarie	57.104.984,08	Patrimonio netto	594.307.531,56
Rimanenze	0,00		
Crediti	34.933.347,63	Fondo per rischi ed oneri	7.611.169,00
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	Trattamento di fine rapporto	0,00
Disponibilità liquide	75.894.742,02	Debiti	55.173.000,24
Ratei e risconti attivi	63.825,64	Ratei e rconti passivi	88.686.420,30
		Passivo (al netto PN)	151.470.589,54
Totale	<b>745.778.121,10</b>	Totale	<b>745.778.121,10</b>

#### 2.4 Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficitarietà strutturale sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi indici è fornire un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione strutturalmente deficitaria. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale.

Il nuovo sistema di parametri si compone di otto indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto della gestione dell'ente (sette indicatori sintetici ed uno analitico), che sono stati parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L'attenzione del Legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio; disavanzo; rigidità della spesa.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti;
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente;
- Anticipazione chiuse solo contabilmente;
- Sostenibilità debiti finanziari;
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio;
- Debiti riconosciuti e finanziati;
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento.

L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, e precisamente:

- Effettiva capacità di riscossione (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate.

Per effetto del D.M. 1 agosto 2019 la "Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario" costituisce prospetto integrante dei documenti che compongono il bilancio di previsione.

La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile (Rendiconto della gestione 2018).

La situazione, come più sotto riportata, non richiede interventi correttivi.

Denominazione indicatore	Rendiconto 2018	
	Entro soglia	Fuori soglia
Incidenza spese rigide su entrate correnti	✓	
Incidenza incassi entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	✓	
Anticipazioni chiuse solo contabilmente	✓	
Sostenibilità debiti finanziari	✓	
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	✓	
Debiti riconosciuti e finanziati	✓	
Debiti in corso di riconoscimento o in corso di finanziamento	✓	
Effettiva capacità di riscossione	✓	

### 3 Situazione contabile del nuovo bilancio

#### 3.1 Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema della programmazione identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, la gestione in c/capitale, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione delle partite di giro e dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i documenti contabili sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza ed un fondo di cassa finale non negativo per quanto riguarda la cassa (quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio). Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n. 15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà a scadere (rispetto del *principio n. 16 - Competenza finanziaria*).

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva (rispetto del *principio n. 17 - Competenza economica*).

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo bilancio di previsione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore.

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dalle Direzioni dell'Ente, finalizzato all'iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata nei limiti delle informazioni disponibili.

La situazione iniziale di equilibrio tra entrate e spese sarà oggetto di monitoraggio in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

Il prospetto seguente riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio della competenza.

<b>Equilibrio di bilancio 2020</b> (Stanziamenti)	<b>Entrate</b> (+)	<b>Uscite</b> (-)	<b>Risultato</b> (+/-)
Corrente	126.994.640,00	126.994.640,00	0,00
Investimenti	46.280.390,20	46.280.390,20	0,00
Movimento di fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto di terzi	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>206.275.030,20</b>	<b>206.275.030,20</b>	<b>0,00</b>

<b>Equilibrio di bilancio 2021</b> (Stanziamenti)	<b>Entrate</b> (+)	<b>Uscite</b> (-)	<b>Risultato</b> (+/-)
Corrente	127.045.144,00	127.045.144,00	0,00
Investimenti	37.507.369,00	37.507.369,00	0,00
Movimento di fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto di terzi	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>197.552.513,00</b>	<b>197.552.513,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Equilibrio di bilancio 2022</b> (Stanziamenti)	<b>Entrate</b> (+)	<b>Uscite</b> (-)	<b>Risultato</b> (+/-)
Corrente	127.045.144,00	127.045.144,00	0,00
Investimenti	18.210.465,00	18.210.465,00	0,00
Movimento di fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto di terzi	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>178.255.609,00</b>	<b>178.255.609,00</b>	<b>0,00</b>

#### 3.2 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente da quella in c/capitale, in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e spese destinate a garantire il funzionamento dell'Ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'*equilibrio di parte corrente*, questo è stato raggiunto tenendo conto dell'imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate da entrate correnti dell'esercizio, facendo ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/E).

Il prospetto seguente mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

<b>Equilibrio bilancio corrente (Competenza)</b>		<b>Stanzamenti 2020</b>	<b>Stanzamenti 2021</b>	<b>Stanzamenti 2022</b>
<b>Entrate</b>				
Tributi (Tit.1/E)	(+)	83.868.581,00	83.918.581,00	83.918.581,00
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	6.354.704,00	6.354.704,00	6.354.704,00
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	35.386.363,00	35.386.363,00	35.386.363,00
Entrate correnti che finanziano investimenti	(-)	362.000,00	362.000,00	362.000,00
<b>Risorse ordinarie</b>		<b>125.247.648,00</b>	<b>125.297.648,00</b>	<b>125.297.648,00</b>
FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E)	(+)	1.746.992,00	1.747.496,00	1.747.496,00
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Risorse straordinarie</b>		<b>1.746.992,00</b>	<b>1.747.496,00</b>	<b>1.747.496,00</b>
<b>Totale</b>		<b>126.994.640,00</b>	<b>127.045.144,00</b>	<b>127.045.144,00</b>
<b>Uscite</b>				
Spese correnti (Tit.1/U)	(+)	122.635.630,00	122.863.584,00	123.415.334,00
Spese correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.4/U)	(+)	4.359.010,00	4.181.560,00	3.629.810,00
<b>Impieghi ordinari</b>		<b>126.994.640,00</b>	<b>127.045.144,00</b>	<b>127.045.144,00</b>
Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese investimento assimilabili a spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Impieghi straordinari</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>126.994.640,00</b>	<b>127.045.144,00</b>	<b>127.045.144,00</b>
<b>Risultato</b>				
Entrate bilancio corrente	(+)	126.994.640,00	127.045.144,00	127.045.144,00
Uscite bilancio corrente	(-)	126.994.640,00	127.045.144,00	127.045.144,00
<b>Avanzo (+) o Disavanzo (-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.3 Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone delle entrate e delle spese prevalentemente destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Per quanto riguarda il conseguimento dell'*equilibrio di parte in c/capitale*, questo è stato raggiunto anche tenendo conto dello stanziamento in entrata del fondo pluriennale vincolato (FPV/E).

Si osserva che il finanziamento delle spese di investimento per l'intero triennio è stato programmato senza ricorrere alla contrazione di mutui e prestiti e, in particolare, impiegando prevalentemente contributi agli investimenti assegnati da soggetti terzi, proventi delle alienazioni patrimoniali e proventi dei permessi di costruire. Si è pertanto preferito proseguire la politica di "autofinanziamento" degli investimenti che negli ultimi anni ha influito positivamente sulla composizione degli equilibri correnti di bilancio ed ha comunque consentito di disporre di un livello ingente di risorse destinabili alla spesa in c/capitale (in parte impegnate e in parte confluite negli avanzi di amministrazione).

Per quanto riguarda le entrate previste nel triennio da alienazioni patrimoniali, si evidenzia che il loro ammontare complessivo è compatibile con il valore dei cespiti alienabili elencati nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, parte integrante e sostanziale del Documento unico di programmazione.

Il prospetto seguente mostra le poste che compongono l'equilibrio in c/capitale mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

<b>Equilibrio bilancio investimenti (Competenza)</b>		<b>Stanziamenti 2020</b>	<b>Stanziamenti 2021</b>	<b>Stanziamenti 2022</b>
<b>Entrate</b>				
Entrate in conto capitale (Tit.4/E)	(+)	44.473.187,00	37.145.369,00	17.848.465,00
Entrate in conto capitale che finanziano spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Risorse ordinarie</b>		<b>44.473.187,00</b>	<b>37.145.369,00</b>	<b>17.848.465,00</b>
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E)	(+)	1.445.203,20	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti che finanziano investimenti	(+)	362.000,00	362.000,00	362.000,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Tit.5/E)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per rid. att. finanziarie assimilabili a movimenti di fondi	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti (Tit.6/E)	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Risorse straordinarie</b>		<b>1.807.203,20</b>	<b>362.000,00</b>	<b>362.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>46.280.390,20</b>	<b>37.507.369,00</b>	<b>18.210.465,00</b>
<b>Uscite</b>				
Spese in C/capitale (Tit.2/U)	(+)	46.260.390,20	37.507.369,00	18.210.465,00
Spese investimento assimilabili a spesa corrente	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Impieghi ordinari</b>		<b>46.260.390,20</b>	<b>37.507.369,00</b>	<b>18.210.465,00</b>
Spese correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	20.000,00	0,00	0,00
Spese per inc. att. finanziarie assimilabili a movimento di fondi	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Impieghi straordinari</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>46.280.390,20</b>	<b>37.507.369,00</b>	<b>18.210.465,00</b>
<b>Risultato</b>				
Entrate bilancio investimenti	(+)	46.280.390,20	37.507.369,00	18.210.465,00
Uscite bilancio investimenti	(-)	46.280.390,20	37.507.369,00	18.210.465,00
<b>Avanzo (+) o Disavanzo (-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.4 Previsioni di cassa

Il bilancio di previsione è stato redatto in termini di competenza per il triennio 2020-2022 e di cassa per il solo anno 2020.

Per quanto riguarda gli importi di cassa stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'Ente, anche nella contabilità del Tesoriere, su cui grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi, ai sensi di legge e del Regolamento di contabilità.

Il prospetto seguente riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

<b>Confronto tra competenza e cassa (Stanziamenti)</b>		<b>Competenza 2020</b>	<b>Cassa 2020</b>
<b>Entrate</b>			
Tributi e perequazione	(+)	83.868.581,00	94.721.228,00
Trasferimenti correnti	(+)	6.354.704,00	6.902.217,00
Extratributarie	(+)	35.386.363,00	35.804.564,00
Entrate in conto capitale	(+)	44.473.187,00	45.146.929,00
Riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	200.000,00
Accensione di prestiti	(+)	0,00	0,00
Anticipazioni da tesoriere/cassiere	(+)	0,00	0,00
Entrate C/terzi e partite giro	(+)	33.000.000,00	33.000.000,00
	Somma	203.082.835,00	215.774.938,00
FPV applicato in entrata (FPV/E)	(+)	3.192.195,20	-
Avanzo applicato in entrata	(+)	0,00	-
	Parziale	206.275.030,20	215.774.938,00
Fondo di cassa iniziale	(+)	-	27.350.634,94
	Totale	<b>206.275.030,20</b>	<b>243.125.572,94</b>
<b>Uscite</b>			
Correnti	(+)	122.635.630,00	127.874.806,83
In conto capitale	(+)	46.260.390,20	56.126.995,37
Incremento attività finanziarie	(+)	20.000,00	20.000,00
Rimborso di prestiti	(+)	4.359.010,00	4.359.010,00
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	(+)	0,00	0,00
Spese C/terzi e partite giro	(+)	33.000.000,00	33.000.000,00
	Parziale	206.275.030,20	221.380.812,20
Disavanzo applicato in uscita	(+)	0,00	-
	Totale	<b>206.275.030,20</b>	<b>221.380.812,20</b>
<b>Risultato</b>			
Totale entrate	(+)	206.275.030,20	243.125.572,94
Totale uscite	(-)	206.275.030,20	221.380.812,20
	Risultato competenza	<b>0,00</b>	
	Fondo di cassa finale		<b>21.744.760,74</b>

## 4 Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità

### 4.1 Rilevanza e significatività di taluni fenomeni

I documenti ufficiali, ed in particolare le relazioni esplicative, forniscono informazioni che sono utili per il processo decisionale, in grado quindi di influenzare le scelte degli utilizzatori per aiutarli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri (significatività). In coerenza con questo approccio, è stato fatto uno sforzo affinché le informazioni di natura o contenuto rilevante avessero nel sistema di bilancio, e in particolare nella Nota integrativa, la necessaria visibilità (rilevanza). Si è cercato inoltre di dare maggior peso alle informazioni relative a poste con dimensione quantitativa e qualitativa rilevante, quest'ultima valutata sia in rapporto ai valori complessivi del bilancio che all'importanza strategica del fenomeno (rispetto del principio *n. 6 - Significatività e rilevanza*).

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è stata prestata particolare attenzione ai fattori che manifestano un elevato grado di rigidità. Si tratta di fenomeni che hanno un impatto strutturale nella dinamica dell'equilibrio corrente, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, tesa ad escludere il bisogno di interventi eccezionali che esulano dalla programmazione di bilancio, va ponderata e rientra nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito si riportano gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno dei fattori individuati.

### 4.2 Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è un fattore essenziale della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare l'onere del rimborso delle quote annue di interesse e di capitale con le ordinarie risorse di parte corrente. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal Legislatore. Infatti, l'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate non può superare il 10% delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti. L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto).

Fermo restando il suddetto limite massimo previsto dalla legge, ormai poco stringente tenuto conto dei tassi di interesse correnti, l'assunzione di nuovi prestiti resta comunque subordinata dai vincoli di bilancio di ciascun ente locale, ossia dalla possibilità di coprire la spesa annua per l'ammortamento con maggiori risorse di entrata corrente e/o minori spese di parte corrente.

La situazione, come riportata nel prospetto seguente e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi. I possibili provvedimenti correttivi, frutto di nuove valutazioni d'insieme, saranno eventualmente adottati a seguito del controllo sull'andamento della gestione.

Esposizione per interessi passivi (Situazione al 31-12)	Previsione			
	2020	2021	2022	
Esposizione massima per interessi passivi				
<b>Entrate penultimo anno precedente</b>				
Tributi e perequazione (Tit.1/E)	(+)	86.003.833,73	83.857.733,00	83.868.581,00
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	5.872.005,64	6.960.859,12	6.354.704,00
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	36.283.230,53	36.209.958,00	35.386.363,00
Somma		128.159.069,90	127.028.550,12	125.609.648,00
<b>Limite massimo esposizione per interessi passivi</b>				
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate		10,00 %	10,00 %	10,00 %
Limite teorico interessi		<b>12.815.906,99</b>	<b>12.702.855,01</b>	<b>12.560.964,80</b>

Esposizione effettiva				
<b>Interessi passivi</b>				
Interessi su mutui	(+)	407.500,00	262.500,00	164.500,00
Interessi su prestiti obbligazionari	(+)	26.000,00	24.000,00	24.000,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Interessi passivi</b>		<b>433.500,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>188.500,00</b>
<b>Contributi in C/interessi</b>				
Contributi in C/interessi su mutui e prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Contributi C/interessi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)		<b>433.500,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>188.500,00</b>
Verifica prescrizione di legge				
Limite teorico interessi	(+)	12.815.906,99	12.702.855,01	12.560.964,80
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)	(-)	433.500,00	286.500,00	188.500,00
<b>Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi</b>		<b>12.382.406,99</b>	<b>12.416.355,01</b>	<b>12.372.464,80</b>
Rispetto del limite		<b>Rispettato</b>	<b>Rispettato</b>	<b>Rispettato</b>

#### 4.3 Partecipazioni in società

Il D.Lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") attribuisce all'ente la facoltà di partecipare, nel rispetto di precisi vincoli e condizioni, a società di capitali.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dalla programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti sugli equilibri finanziari.

Nel sottostante prospetto, in base a quanto previsto dal paragrafo 9.11.1, lett. i), dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, si riporta l'elenco delle partecipazioni societarie dirette.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede interventi correttivi. Possibili provvedimenti, frutto di ulteriori valutazioni, saranno eventualmente ponderati nel corso dell'esercizio.

Partecipazioni possedute dall'Ente	Cap. sociale partecipata	Val. nominale partecipazione	Quota % dell'Ente
Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A.	870.000,00	336.690,00	38,7000 %
Compagnia Pisana Trasporti S.r.l. (in liquidazione)	16.800.000,00	6.580.800,00	39,1714 %
CTT Nord S.r.l	41.507.349,00	3.892.915,50	9,3789 %
Farmacie Comunali Pisa S.p.A.	120.000,00	118.800,00	99,0000 %
GEA S.r.l. (in liquidazione)	3.715.664,00	3.263.631,00	87,8344 %
Geofor Patrimonio S.p.A.	7.186.445,00	4.223.756,00	58,7739 %
Interporto Toscano "Amerigo Vespucci" S.p.A.	22.458.263,10	627.498,90	2,7941 %
Navicelli di Pisa S.r.l.	157.003,84	157.003,84	100,0000 %
Pisamo S.r.l.	1.300.000,00	1.280.500,00	98,5000 %
Retiambiente S.p.A.	21.537.393,00	4.368.223,00	20,2820 %
Società Entrate Pisa S.p.A.	2.585.000,00	2.517.700,00	97,3965 %
Toscana Aeroporti S.p.A.	30.709.743,90	1.374.697,50	4,4764 %
Toscana Energia S.p.A.	146.214.387,00	6.131.017,00	4,1932 %
Valdarno S.r.l. (in liquidazione)	5.720.000,00	4.001.400,00	69,9545 %
<b>Totale</b>		<b>38.874.632,74</b>	

Denominazione	Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A.
Tipo di legame	Partecipata (AP_BIV.1b)
Attività svolta	Funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio dei comuni destinato all'edilizia residenziale pubblica (ERP).
Denominazione	Compagnia Pisana Trasporti S.r.l. (in liquidazione)
Tipo di legame	Partecipata (AP_BIV.1b)
Attività svolta	Organizzazione ed esercizio del servizio di trasporto pubblico locale.
Denominazione	CTT Nord S.r.l
Tipo di legame	Partecipata (AP_BIV.1b)
Attività svolta	Gestione del trasporto pubblico locale su gomma.
Denominazione	Farmacie Comunali Pisa S.p.A.
Tipo di legame	Controllata (AP_BIV.1a)
Attività svolta	Gestione delle farmacie delle quali è titolare il Comune di Pisa.

Denominazione	GEA S.r.l. (in liquidazione)
Tipo di legame	Controllata (AP_BIV.1a)
Attività svolta	Servizi pubblici locali e qualità ambientale sul territorio.
Denominazione	Geofor Patrimonio S.p.A.
Tipo di legame	Controllata (AP_BIV.1a)
Attività svolta	Proprietà e gestione patrimoniale degli impianti strumentali alla gestione dei rifiuti.
Denominazione	Interporto Toscano "Amerigo Vespucci" S.p.A.
Tipo di legame	Partecipata (AP_BIV.1b)
Attività svolta	Progettazione, costruzione e allestimento dell'interporto "A. Vespucci" di Guasticce (partecipazione in dismissione).
Denominazione	Navicelli di Pisa S.r.l.
Tipo di legame	Controllata (AP_BIV.1a)
Attività svolta	Manutenzione e gestione del Canale navigabile Pisa-Livorno e dell'area portuale e sue pertinenze.
Denominazione	Pisamo S.r.l.
Tipo di legame	Controllata (AP_BIV.1a)
Attività svolta	Gestione dei servizi funzionali al sistema della mobilità e viabilità urbana.
Denominazione	Retiambiente S.p.A.
Tipo di legame	Partecipata (AP_BIV.1b)
Attività svolta	Gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
Denominazione	Società Entrate Pisa S.p.A.
Tipo di legame	Controllata (AP_BIV.1a)
Attività svolta	Gestione e riscossione delle entrate degli enti soci.
Denominazione	Toscana Aeroporti S.p.A.
Tipo di legame	Partecipata (AP_BIV.1b)
Attività svolta	Gestione degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa.
Denominazione	Toscana Energia S.p.A.
Tipo di legame	Partecipata (AP_BIV.1b)
Attività svolta	Distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le applicazioni.
Denominazione	Valdarno S.r.l. (in liquidazione)
Tipo di legame	Controllata (AP_BIV.1a)
Attività svolta	Realizzazione e gestione di edifici e strutture immobiliari.

#### 4.4 Disponibilità di enti strumentali

Il Comune non ha aziende speciali e detiene una quota di partecipazione in un solo consorzio pubblico: la Società della Salute della Zona Pisana.

La situazione del suddetto Consorzio, sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede interventi correttivi. Possibili provvedimenti, frutto di ulteriori valutazioni d'insieme, saranno eventualmente ponderati nel corso dell'esercizio.

#### Principali enti strumentali dell'Ente

Denominazione	Consorzio Società della Salute dell'Area Pisana
Attività svolta	Gestione associata dei servizi sociali dei comuni dell'Area Pisana.

#### 4.5 Altre considerazioni sulla gestione

L'entità ed il grado di rigidità della spesa di parte corrente sono elementi determinanti nella determinazione degli equilibri di bilancio. Infatti, l'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che *"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza (...). Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria (...)"*.

Per come è costruito l'equilibrio di parte corrente del bilancio, il margine delle entrate correnti (titoli 1, 2, 3) che può essere destinato al finanziamento degli investimenti (tit. 2) si riduce, fino ad azzerarsi, con il crescere della spesa corrente (tit. 1) e per rimborso dei prestiti (tit. 4).

Inoltre, un elevato grado di rigidità della spesa di parte corrente corrisponde, nel breve-medio periodo, ad una scarsa possibilità di attuare misure di riduzione della pressione fiscale e/o tariffaria e ad una limitazione dei margini di discrezionalità nella programmazione degli interventi di spesa.

D'altra parte, la spesa corrente (tit. 1), in mancanza di interventi correttivi, è soggetta a dinamiche tendenzialmente espansive anche per effetto di fattori esogeni quali, ad esempio, la crescita, a parità di dotazione organica, del costo del personale dovuta alla contrattazione collettiva nazionale. Sul fronte delle entrate correnti non esistono invece corrispondenti dinamiche di crescita tendenziale. Questo stato di cose produce, a parità di altre condizioni, una crescente pressione sugli equilibri di bilancio di parte corrente che, nel

medio periodo, spinge nella direzione di necessitare manovre espansive delle entrate e/o di contrazione delle spese.

Venendo ad analizzare il bilancio di previsione 2020-2022, tutte le entrate correnti sono destinate al finanziamento delle spese di parte corrente con la sola eccezione di quota vincolata dei proventi delle sanzioni in materia di Codice della strada. Inoltre, a fronte di entrate di parte corrente pressoché costanti nel triennio oggetto di programmazione, si evidenzia un'espansione della spesa corrente (tit. 1) controbilanciata da una contrazione della spesa per rimborso prestiti (tit. 4). La riduzione progressiva della spesa per l'ammortamento dei prestiti è il frutto della politica di finanziare gli investimenti senza ricorrere al credito, posta in essere a partire dal 2013 e confermata anche per il prossimo triennio. Il trend espansivo della spesa corrente (tit. 1) è invece riconducibile sia ai fattori esogeni sopra descritti, sia alla quantificazione a regime del FCDDE a partire dall'esercizio 2021 (nel 100% del suo ammontare anziché nelle percentuali inferiori previste per gli anni di prima attuazione dell'ordinamento contabile armonizzato), sia all'incremento di taluni stanziamenti per l'affidamento di servizi. La spesa per servizi è infatti il primo aggregato, per importo, del bilancio corrente del Comune e mostra un andamento crescente nel tempo.

*Ceteris paribus*, il governo delle suddette dinamiche rappresenta, per gli anni a venire, la condizione necessaria per la conservazione degli equilibri interni di bilancio, ferma restando la possibilità di intervenire in modo strutturale sulla spesa consolidata attraverso una rimodulazione degli interventi che consenta, attraverso la realizzazione di economie, la creazione di nuovi margini di azione.

## 5 Aspetti finanziari o patrimoniali monitorati

### 5.1 Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo

La costruzione del bilancio di previsione è un processo articolato che coinvolge gli organi politici e le strutture amministrative dell'Ente. Il risultato del processo è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla normativa, predisposti nel rispetto dei principi contabili.

In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale e la descrizione dei corrispondenti obiettivi sono strutturati in modo da garantire un grado di *coerenza interna* tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i futuri atti di gestione.

Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo della finanza locale non completamente definito, si è cercata una connessione funzionale, e quindi un adeguato grado di *coerenza esterna*, tra le decisioni di bilancio dell'Ente e le linee strategiche individuate dagli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del *principio n. 10 - Coerenza*).

Le poste contabili sono state valutate in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni nel medio periodo perché l'attività istituzionale, in tutte le sue espressioni, si sviluppa in modo duraturo nel tempo. Ne consegue che le valutazioni di bilancio, sia finanziarie che patrimoniali od economiche, sono state adottate secondo criteri di stima che dovranno poi essere conservati, con rare eccezioni, nel corso degli anni, in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio. L'eventuale cambiamento di criteri consolidati, infatti, allontanerebbe l'Ente da questo obiettivo, per cui la modifica nei criteri deve avere natura eccezionale e va adeguatamente motivata (rispetto del *principio n. 11 - Costanza*).

Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali, si è cercato, infine, di non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e di mantenere costanti i criteri di valutazione adottati nel passato. Una modifica nel criterio di valutazione o di imputazione delle previsioni di bilancio, come nell'accertamento dell'entrata o nell'impegno della spesa, infatti, rendono difficilmente comparabili i diversi esercizi rendendo difficoltosa l'analisi sulle tendenze che si sviluppano e si manifestano nell'arco del tempo (rispetto del *principio n. 12 - Comparabilità e verificabilità*).

Questo approccio nasce anche dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni finanziari che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo.

### 5.2 Risultato di amministrazione (presunto o definitivo)

Il risultato di amministrazione *presunto* è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati).

Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente dipende essenzialmente dall'esistenza o meno di una situazione definitiva che, a sua volta, può essere già stata formalizzata o meno.

A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di un adempimento formalmente chiuso (rendiconto della gestione già approvato), di una situazione definita solo dal punto di vista tecnico ma non ancora formalmente conclusa (chiusure di pre-consuntivo) oppure, e ciò si verifica quando il bilancio di previsione è approvato prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce, di una condizione provvisoria che si fonda sulla sola stima dei movimenti in corso di definizione tecnica (risultato presunto sulla base di dati contabili meramente provvisori).

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la redazione del bilancio di previsione, si è proceduto a determinare il *valore contabile del risultato di amministrazione presunto* applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati disponibili e tenendo conto che, nell'odierna fase della gestione, le risultanze dell'esercizio 2019 sono ancora meramente provvisorie e destinate ad evolversi. Le conclusioni di questa verifica hanno tuttavia consentito di escludere la presenza di un disavanzo emergente.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato di amministrazione presunto mentre il dettaglio (elenco analitico delle singole voci) è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

<b>Composizione e utilizzo del risultato di amministrazione (presunto o definitivo)</b> (Estratto dall'allegato "a" al Bilancio, seconda parte)		<b>Esercizio 2019</b>
<b>Risultato di amministrazione</b>		
Risultato di amministrazione al 31.12.19	(a)	<b>88.664.648,16</b>
<b>Composizione del risultato e copertura dei vincoli</b>		
<b>Vincoli sul risultato</b>		
Parte accantonata	(b)	82.507.256,00
Parte vincolata	(c)	1.856.909,41
Parte destinata agli investimenti	(d)	0,00
Vincoli complessivi		<b>84.364.165,41</b>
<b>Verifica sulla copertura effettiva dei vincoli</b>		
Risultato di amministrazione	(+)	88.664.648,16
Vincoli complessivi	(-)	84.364.165,41
Differenza (a-b-c-d)	(e)	<b>4.300.482,75</b>
Eccedenza dell'avanzo sui vincoli		4.300.482,75
Disavanzo da ripianare per il ripristino dei vincoli		-
<b>Avanzo (presunto o definitivo) utilizzato</b>		
Quota dell'avanzo utilizzata		<b>0,00</b>

### 5.3 Avanzo o disavanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza contabile tra la somma delle entrate (compreso l'avanzo di amministrazione applicato e il fondo pluriennale vincolato in entrata) e la somma delle spese (compresi gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato di uscita).

Per quanto riguarda lo stanziamento tra le entrate del bilancio di previsione dell'avanzo di amministrazione *non vincolato*, si conferma che l'equilibrio complessivo è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, rispettando quindi quanto riportato nel pronunciamento della Corte Costituzionale che vieta di costruire il pareggio in sede preventiva tramite l'applicazione dell'avanzo presunto, dato che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto.

Non si è prevista alcuna quota di applicazione dell'avanzo presunto in sede di approvazione del bilancio 2020-2022; ciò è coerente con l'elevato grado di incertezza, allo stato attuale, sulla consistenza e composizione definitiva del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019.

Con la disponibilità del risultato di amministrazione *definitivo* (rendiconto dell'esercizio 2019 approvato) e compatibilmente con i vincoli imposti dall'ordinamento contabile, sarà possibile procedere all'eventuale applicazione dell'avanzo definitivamente accertato; ciò potrà presumibilmente avvenire a partire dall'aprile-maggio 2020.

<b>Avanzo o disavanzo applicato</b> (Corrente e Investimenti)	<b>Stanziamenti</b>			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>Avanzo applicato in entrata</b>				
Avanzo applicato a finanziamento bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a finanziamento bilancio investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disavanzo applicato in uscita</b>				
Disavanzo applicato al bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.4 Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni, di parte corrente o di parte in c/capitale, sono imputati agli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa che, se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi. Si tratta di una situazione a cui il Legislatore ha posto rimedio con una soluzione originale seppure alquanto complessa dal punto di vista gestionale.

La tecnica, che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato*, ha lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo il principio della competenza finanziaria potenziata con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede sarà liquidabile (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), ferme restando le eccezioni richiamate dalla legge. Il Legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi non corrispondenti a debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. La soluzione indicata, però, non è esente da un'evidente difficoltà di gestione che impatta sull'attività amministrativa in sede

di previsione, di gestione e di rendicontazione, comportando nuovi adempimenti di carattere contabile. Il bilancio di previsione tiene conto dei suddetti criteri di imputazione nei limiti delle informazioni disponibili e, per la parte in conto capitale, delle compatibilità con la gestione informatica.

Le previsioni inizialmente presenti in bilancio in relazione al fondo pluriennale vincolato non sono statiche e subiranno *aggiornamenti* nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, quando sarà disponibile il cronoprogramma definitivo della spesa di investimento o quando lo stesso subirà variazioni.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) disponibili, sarà soggetta ad una verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale vincolato sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva, atta a rappresentare la situazione finanziaria dell'ente sulla base dei principi contabili armonizzati.

Per quanto riguarda la *dimensione complessiva* del fondo, l'importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

Il prospetto seguente mostra l'importo complessivo del fondo pluriennale vincolato con riferimento ai tre esercizi oggetto di programmazione. Il dettaglio relativo alla composizione del fondo pluriennale vincolato è riportato negli allegati obbligatori al bilancio di previsione, a cui pertanto si rinvia.

<b>Gestione contabile del FPV</b> (Situazione aggiornata)	<b>Esercizio</b> <b>2020</b>	<b>Esercizio</b> <b>2021</b>	<b>Esercizio</b> <b>2022</b>
FPV stanziato a bilancio dei rispettivi esercizi			
<b>Entrate</b>			
Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata (FPV/E)	3.192.195,20	1.747.496,00	1.747.496,00
<b>Uscite</b>			
Fondo pluriennale vincolato stanziato in uscita (FPV/U)	1.747.496,00	1.747.496,00	1.747.496,00

#### 5.5 Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima *suddivisione* adottata per il bilancio, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e parte in c/capitale. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo stanziato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio.

Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o di spesa in c/capitale, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.

Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente e in c/capitale, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

<b>Fondo pluriennale vincolato</b> (FPV/E)	<b>Stanziamenti</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E) (+)	1.746.992,00	1.747.496,00	1.747.496,00
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E) (+)	1.445.203,20	0,00	0,00
Totale	<b>3.192.195,20</b>	<b>1.747.496,00</b>	<b>1.747.496,00</b>

#### 5.6 Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo crediti di dubbia o difficile esazione (FCDDE) è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. I crediti di dubbia o difficile esazione possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La *dimensione iniziale* del fondo è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già accantonato per il finanziamento dei crediti di dubbia o difficile esazione) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con il prossimo esercizio (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo. Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Dal punto di vista normativo, si ricorda brevemente che, ai sensi del paragrafo 3.3 e dell'esempio n. 5 dell'allegato 4/2 ("Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") del D.Lgs. 118/2011:

- "[...] è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo

crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti";

- "Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, [...] in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario [...] individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.;"

- "[...] il fondo crediti di dubbia esigibilità [...] nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.;"

- "Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale."

Venendo all'attuale bilancio di previsione, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata allo scopo, si è provveduto ad iscrivere tra le spese una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia o difficile esazione non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Le diverse tecniche di costruzione degli addendi su cui è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, sono definite dal D.Lgs. 118/2011.

Per quanto riguarda le modalità utilizzate per il calcolo del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le entrate che possono effettivamente dare luogo alla formazione di crediti di dubbia o difficile esazione, entrando tecnicamente nel merito delle varie fattispecie;

- calcolato, per ciascun capitolo di entrata che può dar luogo alla formazione di crediti non riscuotibili, la media semplice dei rapporti annui percentuali tra gli incassi in conto competenza e gli accertamenti degli ultimi cinque esercizi. Per elaborare la media, l'Ente si è avvalso della possibilità di considerare nel calcolo anche le riscossioni effettuate nell'esercizio n+1 sugli accertamenti dell'esercizio n (c.d. "opzione del +1") slittando indietro di un anno il quinquennio di riferimento; pertanto il quinquennio preso in esame per il calcolo è il 2014-2018;

- determinato il complemento a 100 relativo alla media ottenuta con riferimento a ciascuna entrata, sulla base del quale è possibile calcolare l'accantonamento al fondo;

- calcolato l'accantonamento al fondo in relazione a ciascuna delle entrate considerate;

- rapportato l'accantonamento alla percentuale del 95% per l'anno 2020 e del 100% per ciascuno degli anni 2021 e 2022, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

- quindi determinato l'importo minimo e l'importo effettivo dell'accantonamento relativo a ciascun esercizio oggetto della programmazione.

Il calcolo del fondo ha avuto luogo per via extra-contabile per quelle entrate per le quali non erano disponibili o non erano significativi i dati contabili riferiti ad uno o più degli esercizi precedenti a quelli del triennio oggetto di programmazione.

Il successivo quadro di riepilogo mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio (suddivisione del fondo per titoli e tipologie) è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio di previsione, a cui pertanto si rinvia.

<b>Accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità (Consistenza)</b>	<b>Stanziamiento 2020</b>	<b>Stanziamiento 2021</b>	<b>Stanziamiento 2022</b>
Tributi e perequazione	5.076.493,67	5.344.880,46	5.344.880,46
Trasferimenti correnti	207.607,00	218.520,00	218.520,00
Entrate extratributarie	6.195.884,33	6.274.090,54	6.274.090,54
Entrate in conto capitale	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>11.629.985,00</b>	<b>11.987.491,00</b>	<b>11.987.491,00</b>

Denominazione	Tributi e perequazione
Contenuto e valutazioni	Contenuto Tributi
Importo	2020 5.076.493,67
	2021 5.344.880,46
	2022 5.344.880,46

Denominazione	Trasferimenti correnti
Contenuto e valutazioni	Contenuto Trasferimenti
Importo	2020 207.607,00
	2021 218.520,00
	2022 218.520,00

Denominazione	Entrate extratributarie	
Contenuto e valutazioni	Contenuto Extratributarie	
Importo	2020	6.195.884,33
	2021	6.274.090,54
	2022	6.274.090,54

Denominazione	Entrate in conto capitale	
Contenuto e valutazioni	Contenuto Conto capitale	
Importo	2020	150.000,00
	2021	150.000,00
	2022	150.000,00

Denominazione	Riduzione di attività finanziarie	
Contenuto e valutazioni	Contenuto Riduzione	
Importo	2020	0,00
	2021	0,00
	2022	0,00

## 5.7 Accantonamenti in fondi rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita.

Il paragrafo 5.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 elenca alcune tipologie di passività potenziali in relazione alle quali è possibile effettuare accantonamenti al fondo rischi ma lascia libertà all'ente di individuare i rischi ed i relativi accantonamenti, in relazione alla propria specifica situazione e caratteristiche.

Gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione sono stati effettuati avendo a riferimento le norme dell'ordinamento contabile, l'andamento nel tempo dei fenomeni a cui si riferiscono e tenendo conto degli importi già accantonati nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 e nelle previsioni del bilancio 2019.

I fondi riportati nel prospetto seguente saranno oggetto di successive verifiche nel corso dell'esercizio 2020 e, ove necessario, di conseguente adeguamento.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede interventi correttivi e sarà comunque oggetto di monitoraggio nel corso della gestione.

Accantonamento in fondo rischi (Consistenza)	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Fondo rinnovi contrattuali	250.000,00	300.000,00	450.000,00
Fondo per indennità di fine mandato del sindaco	5.138,00	5.138,00	5.138,00
Fondo rischi spese legali e contenzioso	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Fondo rischi per debiti fuori bilancio	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Fondo rischi perdite società partecipate	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Fondo accantonamento accordi bonari	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale</b>	<b>705.138,00</b>	<b>705.138,00</b>	<b>855.138,00</b>

Denominazione	Fondo rinnovi contrattuali	
Contenuto e valutazioni	Accantonamento per spese derivanti dai nuovi contratti collettivi di lavoro del personale dipendente	
Importo	2020	250.000,00
	2021	300.000,00
	2022	450.000,00

Denominazione	Fondo per indennità di fine mandato del sindaco	
Contenuto e valutazioni	Accantonamento annuale relativo alla spesa differita per l'indennità di fine mandato del Sindaco	
Importo	2020	5.138,00
	2021	5.138,00
	2022	5.138,00

Denominazione	Fondo rischi spese legali e contenzioso	
Contenuto e valutazioni	Accantonamento per fare fronte ed eventuali nuove spese legali e/o di contenzioso	
Importo	2020	50.000,00
	2021	50.000,00
	2022	50.000,00

Denominazione	Fondo rischi per debiti fuori bilancio	
Contenuto e valutazioni	Accantonamento per fare fronte al finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere nell'esercizio	
Importo	2020	100.000,00
	2021	100.000,00
	2022	100.000,00

Denominazione	Fondo rischi perdite società partecipate
Contenuto e valutazioni	Accantonamento per fare fronte agli oneri deriventi da eventuali perdite delle società partecipate (art. 21 D.Lgs. 175/2016)
Importo	2020 100.000,00
	2021 50.000,00
	2022 50.000,00
Denominazione	Fondo accantonamento accordi bonari
Contenuto e valutazioni	Accantonamento per accordi bonari, indagini e studi
Importo	2020 200.000,00
	2021 200.000,00
	2022 200.000,00

## 6 Criteri di valutazione delle entrate

### 6.1 Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una valutazione dei flussi finanziari e integrate anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità).

La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali delle informazioni siano in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (*rispetto del principio n. 5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (*rispetto del principio n. 8 - Congruità*).

Il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio.

Entrate competenza (Riepilogo titoli)	Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022
FPV applicato in entrata (FPV/E)	3.192.195,20	1.747.496,00	1.747.496,00
Avanzo applicato in entrata	0,00	0,00	0,00
	<b>3.192.195,20</b>	<b>1.747.496,00</b>	<b>1.747.496,00</b>
Parziale			
1 Tributi e perequazione	83.868.581,00	83.918.581,00	83.918.581,00
2 Trasferimenti correnti	6.354.704,00	6.354.704,00	6.354.704,00
3 Entrate extratributarie	35.386.363,00	35.386.363,00	35.386.363,00
4 Entrate in conto capitale	44.473.187,00	37.145.369,00	17.848.465,00
5 Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6 Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
7 Anticipazioni da tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Parziale (finanziamento impieghi)	<b>173.275.030,20</b>	<b>164.552.513,00</b>	<b>145.255.609,00</b>
9 Entrate C/terzi e partite di giro	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
Totale	<b>206.275.030,20</b>	<b>197.552.513,00</b>	<b>178.255.609,00</b>

### 6.2 Tributi

I tributi comprendono le imposte, le tasse ed i tributi similari (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, entrando nello specifico:

- *Tributi*. Le entrate sono state stanziare nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia o difficile esazione di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa;

- *Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi*. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertati per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio generale;

- *Tributi riscossi dallo Stato o da altra amministrazione pubblica*. Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;

- *Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti*. Possono essere accertati e quindi previsti in bilancio sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza. Per quanto riguarda l'Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, la previsione è stata elaborata sulla base dei dati acquisiti attraverso il portale internet del Dipartimento delle Finanze.

- *Fondi perequativi delle amministrazioni centrali*. Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà comunale, la relativa entrata è stata prevista, per gli esercizi del triennio oggetto di programmazione, in misura corrispondente a quella dell'anno 2019. A seguito della comunicazione della spettanza assegnata da parte del Ministero dell'Interno dovrà essere eventualmente adeguata (in aumento o in riduzione) la previsione di bilancio. Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio.

<b>Tit.1/E</b> Correnti tributaria, contributiva e perequativa	Stanziam 2020	Stanziam 2021	Stanziam 2022
101 Imposte, tasse e proventi assimilati	72.745.053,00	72.795.053,00	72.795.053,00
104 Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	11.123.528,00	11.123.528,00	11.123.528,00
302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>83.868.581,00</b>	<b>83.918.581,00</b>	<b>83.918.581,00</b>

### 6.3 Trasferimenti correnti

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'Unione Europea e dal resto del mondo (Tip.105/E).

In particolare, entrando nello specifico:

- *Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.* Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- *Trasferimenti UE.* Questo genere di entrata sarà accertabile solo nel momento in cui la Commissione Europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione della spesa finanziata, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Le previsioni di entrata relative ai trasferimenti statali correnti non finalizzati sono state effettuate in misura corrispondente a quelle dell'esercizio 2019. A seguito della comunicazione delle spettanze assegnate da parte del Ministero dell'Interno dovranno essere eventualmente adeguate (in aumento o in riduzione) le previsioni di bilancio.

Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio.

<b>Tit.2/E</b> Trasferimenti correnti	Stanziam 2020	Stanziam 2021	Stanziam 2022
101 Da Amministrazioni pubbliche	4.944.704,00	4.944.704,00	4.944.704,00
102 Da Famiglie	0,00	0,00	0,00
103 Da Imprese	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
104 Da Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00	20.000,00
105 Dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>6.354.704,00</b>	<b>6.354.704,00</b>	<b>6.354.704,00</b>

### 6.4 Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, entrando nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici.* I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza;
- *Interessi attivi.* Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- *Gestione dei beni.* Le risorse per locazioni o concessioni, che garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali sono state previste con il medesimo criterio.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio, a cui pertanto si rinvia.

<b>Tit.3/E</b> Entrate extratributarie	Stanzamenti <b>2020</b>	Stanzamenti <b>2021</b>	Stanzamenti <b>2022</b>
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	16.972.684,00	16.972.684,00	16.972.684,00
200 Proventi dall'attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
300 Interessi attivi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
400 Altre entrate da redditi da capitale	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
500 Rimborsi e altre entrate correnti	7.713.679,00	7.713.679,00	7.713.679,00
<b>Totale</b>	<b>35.386.363,00</b>	<b>35.386.363,00</b>	<b>35.386.363,00</b>

## 6.5 Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe previste dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti) rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono compresi in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare, entrando nello specifico, le entrate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale.* Sono state previste, di norma e nei limiti delle informazioni fornite dalle Direzione competenti, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;

- *Alienazioni immobiliari.* Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito, con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede che questo verrà a concretizzarsi;

- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari.* L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;

- *Cessione diritti superficie.* La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito;

- *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione).* In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Le entrate concernenti i permessi di costruire correlate al finanziamento delle opere a scomputo di cui all'art. 16, comma 2, del DPR 380/2001, sono imputate all'esercizio in cui la convenzione urbanistica prevede la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è imputata all'esercizio in cui la convenzione ne prevede la consegna; a seguito della consegna e del collaudo, si emette mandato di pagamento versato in quietanza di entrata del bilancio dell'Ente (trattasi di una regolazione contabile).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio.

<b>Tit.4/E</b> Entrate in conto capitale	Stanzamenti <b>2020</b>	Stanzamenti <b>2021</b>	Stanzamenti <b>2022</b>
100 Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200 Contributi agli investimenti	23.604.803,00	7.372.437,00	7.241.651,00
300 Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	12.976.204,00	24.772.932,00	5.606.814,00
500 Altre entrate in conto capitale	7.892.180,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Totale</b>	<b>44.473.187,00</b>	<b>37.145.369,00</b>	<b>17.848.465,00</b>

## 6.6 Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi stanziamenti, se previsti, devono essere imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza finanziaria potenziata. Il bilancio 2020-2022 non prevede entrate da riduzione di attività finanziarie.

<b>Tit.5/E</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	Stanziameti <b>2020</b>	Stanziameti <b>2021</b>	Stanziameti <b>2022</b>
100 Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
200 Riscossione di crediti a breve termine	0,00	0,00	0,00
300 Riscossione di crediti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 6.7 Accensione di prestiti

La previsione di tali entrate, con poche eccezioni previste dalla normativa, deve essere formulata applicando il principio generale della competenza finanziaria potenziata che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E).

Il bilancio 2020-2022 non prevede il ricorso ad accensione di prestiti.

<b>Tit.6/E</b> Accensione di prestiti	Stanziameti <b>2020</b>	Stanziameti <b>2021</b>	Stanziameti <b>2022</b>
100 Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
200 Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00
400 Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 6.8 Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni dal Tesoriere (Tip.100/E). La previsione, se presente, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

Il bilancio 2020-2022 non prevede il ricorso ad anticipazioni dal Tesoriere.

<b>Tit.7/E</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Stanziameti <b>2020</b>	Stanziameti <b>2021</b>	Stanziameti <b>2022</b>
100 Anticipazioni tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 7 Criteri di valutazione delle uscite

### 7.1 Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni delle spese sono il frutto di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento, evitando sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime delle spese sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità).

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori delle informazioni siano in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione (*rispetto del principio n. 5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adeguamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione", non può essere costruito come un sistema di documenti immutabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, sarebbe poco realistico e quindi controproducente.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevisi o straordinari (*rispetto del principio n. 7 - Flessibilità*).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (*rispetto del principio n. 8 - Congruità*).

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del bilancio, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

Uscite competenza (Riepilogo titoli)		Stanziamenti 2020	Stanziamenti 2021	Stanziamenti 2022
Disavanzo applicato in uscita		0,00	0,00	0,00
Parziale		0,00	0,00	0,00
1	Correnti	122.635.630,00	122.863.584,00	123.415.334,00
2	In conto capitale	46.260.390,20	37.507.369,00	18.210.465,00
3	Incremento attività finanziarie	20.000,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	4.359.010,00	4.181.560,00	3.629.810,00
5	Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Parziale (impieghi)		173.275.030,20	164.552.513,00	145.255.609,00
7	Spese conto terzi e partite di giro	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
Totale		<b>206.275.030,20</b>	<b>197.552.513,00</b>	<b>178.255.609,00</b>

### 7.2 Spese correnti

Le spese di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U).

In taluni casi, la norma contabile consente di adottare criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, entrando nello specifico:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione; ciò anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'Ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;

- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;

- *Trattamento accessorio e premiante (personale)*. Questi importi sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;

- *Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale)*. È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del

fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;

- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;

- *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi)*. Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;

- *Aggi sui ruoli (beni e servizi)*. La spesa è prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate per un importo pari a quello contemplato dal contratto con l'agente della riscossione;

- *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;

- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;

- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare;

- *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)*. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;

- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Queste spese, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza finanziaria potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Tit.1/U Correnti	Stanziameti 2020	Stanziameti 2021	Stanziameti 2022
101 Redditi da lavoro dipendente	29.951.105,00	30.419.309,00	30.411.090,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.965.035,00	1.984.375,00	1.982.837,00
103 Acquisto di beni e servizi	57.723.303,00	57.678.908,00	57.919.906,00
104 Trasferimenti correnti	17.028.391,00	16.748.791,00	17.020.991,00
105 Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106 Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107 Interessi passivi	433.500,00	286.500,00	188.500,00
108 Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	110.000,00	76.000,00	76.000,00
110 Altre spese correnti	15.424.296,00	15.669.701,00	15.816.010,00
<b>Totale</b>	<b>122.635.630,00</b>	<b>122.863.584,00</b>	<b>123.415.334,00</b>

### 7.3 Spese in conto capitale

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Tit.2/U In conto capitale	Stanziameti 2020	Stanziameti 2021	Stanziameti 2022
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	45.850.390,20	37.097.369,00	17.800.465,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
203 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	410.000,00	410.000,00	410.000,00
<b>Totale</b>	<b>46.260.390,20</b>	<b>37.507.369,00</b>	<b>18.210.465,00</b>

### 7.4 Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U).

Gli stanziamenti di questa natura devono essere previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere

l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata.

<b>Tit.3/U</b> Incremento attività finanziarie	Stanziamen 2020	Stanziamen 2021	Stanziamen 2022
301 Spese per acquisizione di attività finanziarie	20.000,00	0,00	0,00
302 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 7.5 Rimborso di prestiti

Appartengono in questa classificazione contabile il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) nonché di altre forme di indebitamento (Macro.404/U).

Nello specifico, entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- *Quota capitale*. Si tratta della restituzione dell'importo di capitale originariamente concesso, secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza eccezioni, è stata effettuata nel rispetto del principio contabile ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;

- *Quota interessi*. È l'importo che è pagato alla banca concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio, a cui pertanto si rinvia.

<b>Tit.4/U</b> Rimborso di prestiti	Stanziamen 2020	Stanziamen 2021	Stanziamen 2022
401 Rimborso di titoli obbligazionari	1.000.010,00	1.000.010,00	1.000.010,00
402 Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.359.000,00	3.181.550,00	2.629.800,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
405 Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.359.010,00</b>	<b>4.181.560,00</b>	<b>3.629.810,00</b>

#### 7.6 Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal Tesoriere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni dal Tesoriere (tipologia 100/E).

Il bilancio 2020-2022 non prevede questo tipo di spese.

<b>Tit.5/U</b> Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	Stanziamen 2020	Stanziamen 2021	Stanziamen 2022
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 8 Fenomeni che necessitano di particolari cautele

### 8.1 Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito

Il bilancio è stato predisposto iscrivendo tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si renderanno disponibili nel periodo amministrativo considerato. Le componenti negative sono state limitate alle sole voci che comporteranno l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle risorse previste. Per quanto riguarda l'importo dei singoli stanziamenti, questi sono stati dimensionati evitando la sottostima delle entrate come delle spese (rispetto del *principio n. 9 - Prudenza*).

L'approccio prudente alla redazione del bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione possano poggiare su basi finanziarie solide. Questa affermazione è sicuramente valida per gli eventi che presentano caratteristiche di normalità e semplicità operativa; situazioni, quindi, prive di rischio significativo. Ma nel medesimo intervallo di tempo si potranno anche manifestare fenomeni che non offrono lo stesso grado di prevedibilità e facilità di intervento, aspetti su cui è opportuno concentrare le dovute attenzioni.

### 8.2 Garanzie prestate

Dal punto di vista prettamente patrimoniale, il valore complessivo delle garanzie prestate è riportato tra i conti d'ordine della contabilità economica mentre la concessione della singola garanzia non richiede, di regola, alcuna registrazione finanziaria né è soggetta a particolari restrizioni.

Nel sottostante prospetto, in base a quanto previsto dal paragrafo 9.11.1, lett. h), dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, si riporta l'indicazione delle garanzie in essere all'inizio del triennio oggetto di programmazione.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede interventi correttivi. Possibili provvedimenti, frutto di ulteriori valutazioni, saranno ponderati ed eventualmente adottati a seguito dell'attività di controllo sull'andamento della gestione.

Elenco delle garanzie prestate dall'Ente (Consistenza)		Esercizio 2020
APES S.c.p.A.		887.581,84
	Totale	<b>887.581,84</b>

Denominazione	APES S.c.p.A.
Contenuto e valutazioni	Garanzia a favore di APES S.c.p.A. approvata con Delibera C.C. 88/2007 per mutuo dell'importo massimo di € 1.850.000 da contrarre con la Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.. Secondo l'atto di concessione in data 22/06/2007, il mutuo è destinato a consolidare propedeutica apertura di credito in c/corrente finalizzata alla realizzazione dell'investimento correlato.

### 8.3 Impieghi finanziari in strumenti derivati

Per "strumenti derivati" si intendono i prodotti offerti dal mercato creditizio il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante che può essere di natura finanziaria, come ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse o l'andamento dei cambi, oppure di natura reale, come nel caso di oro, petrolio, e così via.

Problematiche di gestione connesse con la sottoscrizione di strumenti derivati sono emerse in seguito al progressivo diffondersi di tali strumenti finanziari anche nel mondo degli enti locali. Regioni, province e comuni, infatti, in passato, hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata sia nella gestione del proprio debito che in fase di ristrutturazione dell'indebitamento. Tali operazioni, in genere, hanno avuto un impatto positivo immediato sul bilancio ma hanno anche trasferito ad un futuro più o meno lontano il rischio derivante dalla definitiva quantificazione del valore dei flussi finanziari da rimborsare. In talune circostanze, si sono verificati effetti distorsivi sul bilancio non previsti al momento della sottoscrizione dello strumento derivato.

Questo è il motivo per cui le operazioni relative agli strumenti derivati hanno incontrato un crescente livello di attenzione. L'eventuale presenza di operazioni di questa natura va pertanto monitorata con cautela, visti i possibili risvolti sugli equilibri di bilancio.

Premesso quanto sopra, nella presente Nota integrativa, in base a quanto previsto dal paragrafo 9.11.1, lett. g), e dal paragrafo 9.11.5 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, si dà atto che il Comune non detiene strumenti finanziari derivati.

Impieghi finanziari stanziati in strumenti derivati	Esercizio		
	2020	2021	2022
Non ci sono impieghi da segnalare			
Totale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 8.4 Debiti fuori bilancio in corso formazione

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi e non ancora formalizzate con l'assunzione del relativo impegno. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, l'esigenza di finanziare ricapitalizzazioni di società, fino alla necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza; un debito fuori bilancio può nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione dovrà poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le attribuzioni riconducibili alle funzioni proprie dell'ente. Si deve pertanto conciliare, seppure a posteriori, l'acquisto del bene o del servizio con le

regole della contabilità e della contrattualistica pubblica.

Dal punto di vista operativo, l'ente iscrive in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro riconoscimento con delibera soggetta all'approvazione del Consiglio, atto che va così ad impegnare e finanziare la relativa spesa. Il riconoscimento del debito, la contabilizzazione della posta nella parte passiva del bilancio ed il reperimento del finanziamento, pertanto, sono tre distinti passaggi di un unico procedimento formale che porta alla regolarizzazione della pratica.

La presenza di eventuali debiti fuori bilancio in corso di formazione può richiedere l'accantonamento di somme tali da consentire, nella prima occasione utile, il riconoscimento formale del debito pregresso con il suo contestuale finanziamento e la registrazione in bilancio.

Tenuto conto delle somme accantonate nel fondo rischi del Rendiconto della gestione 2018, di quelle accantonate nel bilancio di previsione 2019, e degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2020-2022, la situazione, sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede interventi. Possibili provvedimenti, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni, saranno ponderati ed eventualmente adottati a seguito dell'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della gestione.

<b>Debiti fuori bilancio in corso di formazione</b> (Non ancora riconoscibili)	<b>Importo</b>
Sentenze	0,00
Disavanzi	0,00
Ricapitalizzazioni	0,00
Espropri	0,00
Altro	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

Denominazione	Sentenze
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Disavanzi
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Ricapitalizzazioni
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Espropri
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Altro
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

## 8.5 Altre considerazioni su fenomeni particolari

Le *fonti* a cui l'Ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole (investimenti) sono le entrate correnti destinate a tale scopo per legge, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i contributi agli investimenti, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione applicato. L'eventuale fondo pluriennale vincolato in entrata (FPV/E) è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio della competenza finanziaria potenziata, di entrate che sono già state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti.

Per quanto riguarda gli *aspetti prettamente contabili*, relativi alle modalità di finanziamento delle spese in conto capitale stanziate in questo bilancio, si sottolinea quanto segue:

- *Grado di copertura*. Le spese in conto capitale sono state associate ai corrispondenti finanziamenti in entrata. L'attivazione dell'investimento o di altra diversa spesa in c/capitale (assunzione degli impegni di spesa) avrà luogo solo subordinatamente e nei limiti dell'avvenuto accertamento contabile del relativo finanziamento. L'intervento di spesa, infatti, deve essere interamente coperto fin dall'origine dal relativo finanziamento, a prescindere dallo sviluppo temporale di maturazione dei flussi di pagamento. Pertanto, l'eventuale accertamento delle entrate in c/capitale in misura inferiore alle previsioni non determina la formazione di un disavanzo di bilancio ma piuttosto limita il grado di attuazione degli investimenti programmati.

- *Criterio d'imputazione*. Il finanziamento effettivo di ciascun investimento, coerentemente con il relativo cronoprogramma di spesa, potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Si rinvia ai principi contabili applicati;

- *Finanziamento con avanzo effettivo*. Il risultato positivo accertato con l'approvazione del rendiconto sarà destinabile al finanziamento di investimenti nel rispetto dei vincoli di legge e solo se non sussisterà l'esigenza di coprire altre spese con un grado di priorità più elevato;

- *Permessi a costruire*. L'eventuale copertura della spesa con gli introiti di questa natura (oneri urbanizzazione) sarà effettuato con i soli crediti accertati e imputati nel medesimo esercizio, come previsto dal corrispondente principio contabile applicato, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dall'art. 1, comma 460, della Legge 232/2016.

## 9 Conclusioni

### 9.1 Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili sono stati predisposti facendo riferimento al quadro normativo vigente ed alle linee della programmazione di livello nazionale per il prossimo triennio.

Il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per il triennio oggetto di programmazione mentre è stato valutato anche il fabbisogno complessivo di cassa del primo esercizio, con i relativi flussi previsti in entrata (riscossioni) e in uscita (pagamenti).

Le previsioni di entrata sono state attentamente valutate come il possibile accantonamento del rispettivo fondo crediti di dubbia o difficile esazione.

I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, fornendo le opportune considerazioni.

Le informazioni di natura contabile, non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario complessivo.

I fenomeni analizzati nella presente Nota integrativa sono stati descritti con un approccio tale da renderli comprensibili agli interlocutori che siano in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (*rispetto del principio n. 5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 dovranno essere aggiornate, ove si rendesse necessario, le previsioni di bilancio predisposte in fase di programmazione iniziale anche alla luce della normativa che eventualmente sopravverrà, a partire dalla legge di bilancio per l'anno 2020 e dalle norme ad essa collegate.